

ACCORDO REGIONALE INTERCONFEDERALE SULLA BILATERALITA' ARTIGIANA TOSCANA

Il giorno 21 giugno 2019, presso la sede dell'EBRET,

tra

CNA Toscana rappresentata da Andrea Di Benedetto, **CONFARTIGIANATO IMPRESE Toscana** rappresentata da Giovan Battista Donati, **CASARTIGIANI Toscana** rappresentata da Carlo Menciassi

e

CGIL Toscana rappresentata da Mirko Lami, **CISL Toscana** rappresentata da Ciro Recce, **UIL Toscana** rappresentata da Mario Catalini

premesse che

le prestazioni dei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore in quanto integrano prestazioni che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno della contrattazione nazionale e regionale di settore;

l'impresa aderendo alla bilateralità nazionale e regionale ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni proprio obbligo contrattuale in materia nei confronti dei lavoratori;

la bilateralità nelle sue molteplici forme e funzioni ha rappresentato e rappresenta il valore aggiunto delle relazioni sindacali nell'artigianato, a livello nazionale e regionale;

il consolidato sistema della bilateralità artigiana, fondato sui principi di mutualità e solidarietà, è stato preso a riferimento dal legislatore nazionale per il riordino della normativa degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 148/2015;

considerato che

in data 23 novembre 2016 sono stati sottoscritti a livello nazionale tre accordi interconfederali sui temi della riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali, della rappresentanza e della detassazione dei premi di produttività, e che negli stessi si prevede l'opportunità di spingere e sviluppare un'ulteriore crescita della bilateralità in tutte le sue forme;

il ruolo della contrattazione regionale avrà sempre maggiore rilevanza anche in materia di dinamiche salariali e corrispondenti agevolazioni fiscali;

si rende conseguentemente necessario rafforzare e migliorare il sistema bilaterale già esistente al fine di consentire una fruizione più rispondente alle nuove esigenze delle imprese e dei lavoratori;



le parti sottoscrittrici il presente accordo intendono quindi rafforzare il sistema bilaterale adeguando ed ampliando le prestazioni a favore delle imprese e dei loro lavoratori dipendenti secondo quanto previsto dai Contratti collettivi e dagli Accordi;

le parti sottoscrittrici, nel riconoscere il valore dei soggetti bilaterali territoriali, intendono collaborare con gli stessi nella gestione delle nuove prestazioni che saranno erogate da EBRET a seguito del presente accordo

visti

gli accordi regionali interconfederali sottoscritti il 29 marzo 2017 e il 6 dicembre 2017;

si conviene quindi

sull'opportunità di procedere ad una rimodulazione della bilateralità regionale sia sul piano delle prestazioni, che sul piano del modello organizzativo dell'ente.

- Le nuove prestazioni - a valere dal 1 gennaio 2020 - aggiuntive a quanto attualmente previsto dal Regolamento EBRET potranno essere individuate tra le seguenti :
 - a) Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro;
 - b) Interventi a sostegno dei lavoratori per trasporto pubblico;
 - c) Interventi a sostegno dei lavoratori e dei titolari, soci, collaboratori per asili nido e sostegno alle famiglie con portatori di handicap;
 - d) Interventi a sostegno delle imprese per la digitalizzazione.

Tutte le prestazioni erogate a livello regionale dalla bilateralità saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse complessive definite dal bilancio preventivo 2019 e specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione sulla base dei budget che saranno deliberati dal cda dell'EBRET che redigerà anche il relativo regolamento.

- Relativamente al nuovo modello organizzativo il cda dell'EBRET definirà una rete della bilateralità regionale operante a livello territoriale, costituita da punti di riferimento multifunzione capaci di supportare l'attività dell'ente a livello operativo, nonché di incrementare la conoscenza dell'EBRET sul territorio agevolando anche l'accesso alle sue prestazioni in una logica sempre più capillare e di prossimità rispetto ad aziende e lavoratori, favorendo un ulteriore incremento delle adesioni.
- La suddetta attività dell'EBRET sarà svolta, ove di loro interesse, in collaborazione con i soggetti bilaterali territoriali esistenti al momento della stipula del presente accordo, prevedendone il coinvolgimento nell'erogazione delle prestazioni stabilite dall'EBRET, previa stipula di apposita convenzione che determini le modalità, anche economiche, della collaborazione.

Per la realizzazione di quanto sopra si farà ricorso, per la sola fase di avvio, alle risorse specificatamente definite dal bilancio preventivo 2019.

Per la stabilizzazione di quanto sopra richiamato ed al fine di consolidare un sistema bilaterale regionale sempre più funzionale allo sviluppo del settore, le imprese verseranno, ad integrazione di



quanto previsto dall'accordo interconfederale nazionale del 7 febbraio 2018, l'importo aggiuntivo di euro 4 mensili (per 12 mensilità) per dipendente con decorrenza dal 1 luglio 2019.

Ulteriori risorse aggiuntive saranno definite a decorrere dalla data di recepimento del presente accordo da parte dei rispettivi contratti collettivi regionali di lavoro che prevedranno una contribuzione paritaria per la bilateralità regionale a carico dell'azienda e del lavoratore. Le parti firmatarie del presente accordo si attiveranno per raggiungere tale obiettivo entro il 30 settembre 2020.

Tale importo dovrà essere versato in aggiunta alla quota mensile EBNA già attualmente versata dalle imprese mediante F24.

In analogia a quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali l'impresa che ometta il versamento aggiuntivo è responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, che dovrà essere indicato in busta sotto la voce "Incremento Aggiuntivo della Retribuzione di secondo livello (IAR)" di 6 euro lordi per 13 mensilità. Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

L'eventuale applicazione di quanto sopra non libera in ogni caso l'impresa dall'obbligo contrattuale dei versamenti previsti dall'intero sistema bilaterale dell'artigianato, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali nazionali.

Le parti confermano

che il campo di applicazione del presente accordo è quello previsto dagli accordi interconfederali nazionali vigenti in materia;

che l'importo aggiuntivo e le prestazioni bilaterali regionali di cui al presente accordo, a favore delle imprese aderenti alla bilateralità ed ai relativi lavoratori, sono a tutti gli effetti indipendenti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), costituito in applicazione del D.Lgs. 148/2015.


Le parti convengono infine

che entro il 30 aprile 2020 le parti sociali regionali si incontreranno per una verifica del presente accordo;

che quanto convenuto nel presente accordo, così come previsto dall'accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 23 novembre 2016, venga contrattualizzato dalla contrattazione collettiva di categoria di secondo livello;


che le prestazioni previste da EBRET attraverso la specifica contribuzione regionale non andranno a sovrapporsi a quanto erogato a livello provinciale;

che è integralmente confermato quanto previsto dagli esistenti accordi con i soggetti bilaterali territoriali.



Letto, confermato e sottoscritto


CGIL TOSCANA



CNA TOSCANA




CISL TOSCANA



CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA



UIL TOSCANA



CASARTIGIANI TOSCANA

